



CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Documento di Sintesi

Provvigioni	Per l'attività di Mediazione _% dell'importo finanziato .
Durata del contratto	12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto
Penali	Pari al 50% della provvigione per le casistiche riportate nel contratto, nonché 500 euro/giorno in caso di ritardo nel pagamento.

Contratto di mediazione creditizia tra

AC SERVICES & TECHNOLOGIES S.R.L., con sede legale in Roma (RM), Piazzale Luigi Sturzo n. 15, CAP 00144, P. IVA 02193590607, in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito denominato il «**Cliente**»).

E

M87 S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Antonio Kramer n. 21, C.F. e P. IVA 13716690964, in persona del legale rappresentante pro tempore, Paolo Baldinelli, svolgente attività di mediazione creditizia di cui dall'art. 128-*sexies* del D.Lgs. 385/93 (TUB) così come modificato dal D.Lgs. 141/2010 e 169/2012, ed iscritta nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128-*undecies* TUB al n. M659 (di seguito, «**M87**» o il «**Mediatore Creditizio**»)

*(di seguito, M87 e il Cliente sono anche definiti, collettivamente, «**le Parti**» e, singolarmente, la «**Parte**»)*

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del Contratto

M87 S.r.l.

P.IVA/C.F.: 13716690964

Sede: Via Kramer 21, Milano, 20129



Il Cliente intende avvalersi dell'attività esercitata dal Mediatore Creditizio, per la ricerca e l'ottenimento di un finanziamento assistito da una garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI adeguato e conforme alle proprie esigenze, caratteristiche e necessità.

Pertanto, con il presente contratto (di seguito, il “**Contratto**”), il Cliente conferisce incarico a M87 di svolgere i seguenti servizi, che verranno meglio specificati e selezionati dalle Parti al momento della sottoscrizione:

A) Attività di Mediazione Creditizia:

Avente ad oggetto l'attività di mediazione e di messa in relazione del Cliente con banche ed intermediari finanziari (di seguito, la “**Mediazione**”) al fine della concessione di:

FINANZIAMENTO

Tipo di Finanziamento	CHIROGRAFARIO
Importo	1.5000.000,00
Durata ammortamento	
Durata preammortamento	
Tasso	
Periodicità rate	
Finalità	

GARANZIE

[•]

Art. 2 - Durata, Efficacia e Recesso

Il Contratto avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data odierna o fino alla delibera della banca/intermediario finanziario se avviene prima che potrebbe anche coincidere con l'ottenimento di una delibera favorevole della banca per la concessione di un finanziamento. Alla naturale scadenza, non ci sarà necessità di alcuna comunicazione.

L'efficacia del Contratto è subordinata (i) all'avvenuta identificazione, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio, e (ii) alla sottoscrizione da entrambe le Parti.

Il Cliente avrà diritto di recedere dal presente contratto entro un termine di 14 giorni dalla sua sottoscrizione comunicazione di recesso dovrà essere inviata a cura del Cliente ai seguenti recapiti:

M87S.R.L – Via Antonio Kramer 21 - 20129 Milano (MI);

M87 S.r.l.

P.IVA/C.F.: 13716690964

Sede: Via Kramer 21, Milano, 20129



Posta Elettronica Certificata: m87@legalmail.it

Il Mediatore Creditizio si riserva il diritto di rinunciare - anche senza giusta causa - in qualunque momento all'incarico di Mediazione allo stesso conferito, senza penali e mediante l'invio di una comunicazione scritta da inviarsi al Cliente a mezzo posta raccomandata A/R o PEC.

Art. 3 - Condizioni economiche del Contratto

Il corrispettivo dovuto dal Cliente varierà in relazione alla natura del rapporto contrattuale come individuata all'articolo 1.

Il corrispettivo dovuto dal Cliente sarà pari al % dell'importo del finanziamento deliberato dall'Istituto di Credito o Intermediario Finanziario, nel caso in cui il rapporto assuma la forma di mediazione creditizia come individuata all'articolo 1. Tale compenso si considera maturato solo se il finanziamento viene effettivamente erogato, ed è esigibile alla data dell'erogazione.

Restano a carico del Cliente le spese vive documentate sostenute dal Mediatore Creditizio nell'esecuzione dell'incarico, purché autorizzate preventivamente per iscritto.

In caso di recesso ingiustificato da parte del Cliente dopo l'accettazione di una proposta di finanziamento o dopo la sottoscrizione di un contratto di finanziamento, sarà dovuta al Mediatore Creditizio una penale del 50% del compenso pattuito per l'attività di mediazione.

È dovuta altresì una penale pari al 50% del corrispettivo dovuto a qualsivoglia titolo in caso di :

- errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte;
- consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta ;
- falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia; violazione del patto di esclusiva;
- segnalazioni negative nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF, di protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero coobbligato.

Tutti i corrispettivi saranno assoggettati ad IVA e imposte applicabili. I pagamenti devono essere effettuati dal Cliente entro e non oltre sette (7) giorni dalla data di emissione della fattura mediante bonifico bancario sul conto indicato dal Mediatore Creditizio contraddistinto dal codice IBAN IT37Q0200801623000107209073.



Decorso inutilmente il predetto termine, il Cliente sarà automaticamente costituito in mora, senza necessità di formale diffida o messa in mora e in tal caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere al Mediatore Creditizio, a titolo di penale per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 1382 c.c., un importo pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo, a decorrere dall'ottavo (8°) giorno e fino all'effettivo saldo.

Resta in ogni caso fermo il diritto del Mediatore Creditizio di ottenere il rimborso delle spese ragionevoli sostenute per l'attività di sollecito e recupero del credito, incluse eventuali spese amministrative, spese per comunicazioni formali e spese legali.

Art. 4 - Assenza di rappresentanza - diritto di esclusiva di M87

L'incarico di Mediazione selezionato dal Cliente si intende conferito senza attribuzione a M87 del potere di rappresentanza. M87 non potrà quindi rendere o accettare dichiarazioni, o comunque compiere atti, che impegnino il Cliente nei confronti di terzi, delle banche o di altri intermediari finanziari.

L'incarico di Mediazione che viene conferito dal Cliente al Mediatore Creditizio è in esclusiva per gli intermediari concordati così come indicati nell'allegato A.

Art. 5 - Esonero responsabilità - svolgimento dell'incarico

Il Cliente ha preso atto che l'attività di Mediazione, ove espressamente conferita tramite il presente Contratto, non comporta alcuna garanzia in relazione alla conclusione positiva della Mediazione e, segnatamente, in ordine alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento e dell'eventuale garanzia richiesti, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste e all'entità delle spese d'istruzione praticate dalle banche o dagli intermediari finanziari. Il Cliente prende atto e riconosce che le trattative per la definizione dei finanziamenti e delle garanzie sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e che, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile a M87. Il Cliente, pertanto, prende altresì atto ed accetta che, qualora il finanziamento non fosse erogato al Cliente (e/o la garanzia non sia concessa), in tutto o in parte, M87 non sarà tenuta a comunicare al Cliente, né genericamente né specificamente, le motivazioni del diniego, fatti salvi eventuali obblighi di comunicazione a carico delle banche e/o intermediari finanziari.

Il Cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediato corso al presente Contratto.

Art. 6 - Collaborazione con soggetti terzi



Resta inteso fra le Parti che M87 può eventualmente prestare l'attività di Mediazione in regime di co-mediazione secondo quanto disciplinato fra M87 e il co-mediatore in separato atto fermo restando che, in tali casi, (i) lo svolgimento dell'attività di co-mediazione non comporterà alcun aggravio di oneri provvigionali a carico del Cliente, (ii) M87 e l'eventuale co-mediatore adempiranno in ogni caso, ciascuno per quanto di propria competenza, agli obblighi normativi previsti in materia di antiriciclaggio e trasparenza.

Art. 7 - Obblighi del Cliente

Il Cliente è tenuto a fornire a M87 tutta la documentazione dalla stessa richiesta in relazione all'operazione finanziaria richiesta.

Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentici, veritieri, completi ed aggiornati. Il Cliente si impegna a consegnare a M87 tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico di mediazione creditizia di cui al presente Contratto, sin da ora manlevando e tenendo indenne M87 da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e/o non aggiornata.

Il Cliente dichiara espressamente di non avere subito protesti, di non avere procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; qualora, successivamente alla conclusione del Contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso, il Cliente dovesse subire protesti, procedimenti penali, procedure esecutive o ipoteche giudiziali iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare, è obbligato a farne dichiarazione immediata e dettagliata a M87. Il Cliente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente a M87 le eventuali variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

Art. 8 - Obblighi del Mediatore Creditizio

Nell'espletamento della sua attività di Mediazione creditizia, M87 dovrà:

- conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede e rispettare il segreto professionale;
- compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto;



- provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio;
- rispettare tutte le normative di settore avendo particolare riguardo alla legge 108/96 e successive modifiche ed integrazioni, cosiddetta Legge Antiusura.

Art. 9 - Clausola risolutiva espressa

Il Contratto si intenderà immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., all'atto del ricevimento da parte del Cliente della comunicazione trasmessa mediante raccomandata A/R o PEC al verificarsi delle seguenti circostanze:

- inadempimento del Cliente di un qualunque obbligo di cui agli artt. 4 e 6;
- il Cliente venga assoggettato a procedure concorsuali e/o procedure equipollenti, ivi inclusa l'amministrazione controllata e/o altra procedura extra-giudiziale equipollente ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria ;
- di segnalazioni negative nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF, di protesti, procedimenti penali pendenti;
- la documentazione fornita dal Cliente sia, in tutto o in parte, risultata contraffatta, alterata o non aggiornata.

Art. 10 - Consenso al trattamento dei dati personali

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (“**GDPR**”). Per l'effetto, il Cliente acconsente quindi al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli sensibili, per lo svolgimento dell'incarico assegnato e, in generale, dell'attività oggetto del presente Contratto e per le finalità allo stesso connesse (ivi comprese le verifiche in materia di antiriciclaggio).

Art. 11 - Legge applicabile, procedura di presentazione di reclami e Foro competente in via esclusiva

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi reclamo relativo al presente Contratto deve essere effettuato per iscritto come da procedura messa a disposizione del Cliente. I reclami possono essere trasmessi:

- a mezzo lettera raccomandata A/R a M87S.R.L.: **Via Antonio Kramer, 21, 20129 - Milano (MI)**



oppure

- tramite PEC: m87@legalmail.it

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Si precisa che il cliente non può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte con il Mediatore, in quanto strumento non rivolto a tale categoria di intermediari del credito.

SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DEL CLIENTE

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente Contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza.

Il Cliente dichiara quindi di aver ricevuto e preso visione dell'Avviso contenente le principali norme di trasparenza, del Foglio Informativo (compreso quello della Banca o dell'Intermediario finanziario ex art. 106 TUB Convenzionato se già identificato), del documento contenente i Tassi effettivi Globali Medi (TEGM) ai fini antiusura e di una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula.

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente Contratto di mediazione creditizia, è stato informato da M87 in ordine al fatto che la consegna della copia completa del presente Contratto non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto.

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti convengono espressamente che lo stesso sostituisce integralmente e a ogni effetto di legge qualsiasi precedente accordo, contratto, incarico o intesa, sia scritta sia verbale, avente ad oggetto attività di mediazione creditizia tra le medesime Parti, i quali devono intendersi definitivamente risolti e privi di efficacia dalla data di efficacia del presente Contratto.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto in data odierna una copia del presente Contratto sottoscritto.

(Luogo e data) (il Cliente) (il Mediatore Creditizio)

Le Parti dichiarano che le clausole del Contratto di cui agli artt. 4 (*esclusività*), 5 (*esonero responsabilità*), 7 (*obblighi del Cliente*), 9 (*clausola risolutiva espressa*) e 11 (*Legge applicabile, procedura di presentazione di reclami e Foro*



competente in via esclusiva), sono state singolarmente ed attentamente negoziate fra le Parti che quindi le approvano specificamente anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile.

Le Parti dichiarano inoltre, per quanto occorrer possa, che il presente Contratto non costituisce uno *standard* contrattuale predisposto unilateralmente da una delle Parti.

(Luogo e data) (il Cliente) (il Mediatore Creditizio)

Il Cliente è consapevole che il corrispettivo da corrispondere ai sensi di quanto previsto dall'Art. 3 che precede, è dovuto esclusivamente a M87S.R.L.

L'importo potrà anche essere corrisposto a M87 direttamente dal soggetto finanziatore a decurtazione dell'importo netto erogato.

(Luogo e data)

Allegato A

Fidimed

CF+

FinPromoTer

Ifis

TeamSystem Capital